



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale 80012000826

**Dipartimento Regionale delle Attività Produttive**

90135 Palermo – via degli Emiri, 45  
Tel. 0917079439  
[dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it)

**Area I.A Coordinamento, Pianificazione e Bilancio**

90135 Palermo – via degli Emiri, 45  
[dirigente.attivitaproduttive@regione.sicilia.it](mailto:dirigente.attivitaproduttive@regione.sicilia.it)  
[dip.attivitaproduttive@pec.regione.sicilia.it](mailto:dip.attivitaproduttive@pec.regione.sicilia.it)  
tel. 091 7079404

Palermo, Prot. n. 36299 del 03.07.2018

Rif. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Allegati n. \_\_\_\_\_

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 – Disposizioni in ordine al soccorso istruttorio.

Ai Dirigenti responsabili  
UCO PO FESR 2014/2020 servizi

e p.c. Unità di Staff 2 “Monitoraggio e controllo  
fondi UE e FAS”

Nel documento “REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E CRITERI DI SELEZIONE”, la cui ultima versione è stata approvata con deliberazione di giunta n. 122/2018, è previsto che nell'esame dei requisiti di ricevibilità, si applicano - in quanto compatibili - le norme del codice dei contratti pubblici e il principio del soccorso istruttorio.

La disciplina del cosiddetto “soccorso istruttorio” è regolamentata dall'art. 83 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come integrato con l'art. 52, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 56 del 19.04.2017. Le suddette norme disciplinano i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

La norma identifica, in sintesi, due tipologie di irregolarità essenziali:

- irregolarità essenziali non sanabili
- irregolarità essenziali sanabili

Le irregolarità essenziali, non sanabili, si riferiscono a carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le irregolarità essenziali, sanabili, hanno invece riguardo, sostanzialmente, alle carenze documentali delle domanda, con esclusione di quelle relative all'offerta economica. La sanabilità ha

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP): e-mail [Urp.attivitaproduttive@regione.sicilia.it](mailto:Urp.attivitaproduttive@regione.sicilia.it)

Stanza \_\_\_\_\_ Piano \_\_\_\_\_ T \_\_\_\_\_ Tel. 0917079552 -0917079439 -917079742 ricevimento Lunedì 9,00 – 13,00; mercoledì 15,30–17,30

lo scopo di impedire l'estromissione di un concorrente sulla base di valutazioni puramente formali, consentendo una verifica dell'effettivo possesso dei requisiti.

Il distinguo fra le due casistiche, per quanto riguarda gli avvisi a valere sul PO FESR 2014/2020, sarà appreso specificato.

Il soccorso istruttorio è un istituto che trova applicazione in qualunque procedimento amministrativo in virtù dell'art. 6 della legge 241/90, che codifica il potere del RUP di adottare detto strumento al fine di colmare lacune documentali, rettificare dichiarazioni o correggere errori che dovessero emergere in fase istruttorio. Tuttavia, mentre il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche, prescrive un termine perentorio, il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 non assegna termini perentori.

Purtuttavia la giurisprudenza ha ritenuto di non escludere automaticamente la perentorietà del termine in assenza di una esplicita dichiarazione in tale senso, riconoscendo che, a prescindere dal dettato normativo, un termine è perentorio tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie deve essere rigorosamente osservato (Cass. Civ. 1064/2005). Non può escludersi per la Pubblica Amministrazione la facoltà di fissare termini che consentano l'ordinato svolgimento di una procedura, ricollegando alla violazione di tale termine la sanzione dell'esclusione (conf. Consiglio di Stato n. 1746/2009).

In ultimo, con la motivazione a supporto dell'Ordinanza n. 00589/2018, con riferimento ad un ricorso contro questo Dipartimento riguardante l'azione 1.1.2 del PO FESR 2014/2020, il TAR Sicilia, nel respingere la domanda cautelare, ha stabilito, sostanzialmente, la legittimità dell'applicazione dell'istituto del "soccorso istruttorio" previsto per le gare di appalto, anche nella fattispecie in oggetto.

Pertanto, con particolare riguardo alle fasi di verifica per l'ammissibilità delle istanze presentate, in sede di richiesta di eventuale documentazione integrativa potrà farsi riferimento, per quanto compatibile, al comma 9 del sopra richiamato art. 83 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche, che così recita:

*9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara ..... la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. (disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).*

Nella nota di richiesta per regolarizzare le carenze sanabili, nell'indicare il contenuto di quanto richiesto e i soggetti che dovranno rendere le dichiarazioni, dovrà essere assegnato un termine perentorio non superiore a dieci giorni e occorrerà specificare che in caso di inutile decorso il concorrente sarà escluso.

Per uniformità dell'attività svolta dai diversi UCO del dipartimento, salvo motivate ragioni, si ritiene utile assegnare il termine massimo dei 10 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche, come richiamato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 122/2018.

Nel caso di mancata risposta nei termini, quindi, il concorrente sarà escluso senza ulteriori preavvisi. Della esclusione sarà data comunicazione all'interessato mediante PEC.

Con riferimento alle attività procedurali riguardanti la non ammissibilità/ricevibilità delle istanze, si rappresenta che la partecipazione al procedimento è garantita agli interessati oltre che dall'art. 6 della legge 241/1990, anche dall'art. 10 bis della medesima legge. L'apporto collaborativo del soggetto interessato all'azione amministrativa e il contraddittorio tra la P.A. e il soggetto eventualmente pregiudicato dal provvedimento in itinere consentono il controllo effettivo sulla correttezza dell'azione amministrativa, nonché la correzione in via preventiva di eventuali errori nei quali sia incorsa la Pubblica Amministrazione

L'art. 10 bis della legge 241/1990 così recita:

*Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. (comma così modificato dalla Legge 180/2011 in vigore dal 15/11/11)*

Funzione precipua di detto preavviso è quella, da un lato, di raccogliere informazioni utili per l'emissione dell'atto finale del procedimento, dall'altro di anticipare in tale fase le richieste che potrebbero essere addotte in successivo giudizio, comportando dunque una potenziale diminuzione del contenzioso tra la P.A. e i privati, che potrebbe comportare ripercussioni molto negative quando un giudizio favorevole all'impresa interviene in una fase del procedimento avanzata, soprattutto nel caso dei bandi a sportello.

Il preavviso non può, ovviamente, essere utilizzato né per chiedere, né per ricevere integrazione documentale dal privato istante. La documentazione prevista dal bando deve essere presentata, infatti, in sede di istanza di partecipazione e, ove richiesta e nei casi ivi prescritti e sopra specificati, in fase di soccorso istruttorio.

La comunicazione ai sensi degli articoli sopra richiamati, quindi, appartiene alla fase istruttoria in quanto prelude alla predisposizione da parte del privato di apporti utili a prospettare alla P.A. fatti dalla stessa ignorati o mal valutati e non di certo di integrazioni documentali del tutto mancanti in fase di presentazione dell'istanza, e non presentate nonostante la richiesta dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche (soccorso istruttorio), fatta salva l'ipotesi che l'Amministrazione erroneamente non abbia attivato le procedure del soccorso istruttorio, o che l'abbia attivate non compiutamente. In tal caso l'Amministrazione ha l'obbligo di ricevere la documentazione anche oltre il termine perentorio sopra detto, dandone motivazione nell'eventuale provvedimento di ammissione.

Con riferimento a quanto sin qui rappresentato, si riportano di seguito, per maggiore chiarezza due casi:

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP): e-mail [Urp.attivitaprodottive@regione.sicilia.it](mailto:Urp.attivitaprodottive@regione.sicilia.it)

Stanza \_\_\_\_\_ Piano \_\_\_\_\_ T \_\_\_\_\_ Tel. [0917079552](tel:0917079552) - [0917079439](tel:0917079439) - [0917079742](tel:0917079742) ricevimento Lunedì 9,00 – 13,00; mercoledì 15,30–17,30

1) Irregolarità non sanabile - nel caso in cui l'istanza già dall'esame documentale risulti non ricevibile/non ammissibile, l'operatore attiverà la procedura ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 (preavviso di esclusione) e art. 11 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i.. Si ritiene di potere identificare come documentazione essenziale non sanabile quella la cui presenza è indicata nei bandi (lex specialis) a pena di inammissibilità, per cui la loro assenza è motivo di esclusione e le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto proponente responsabile del progetto (art. 83, comma 9, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i)

2) Irregolarità sanabile - nel caso in cui l'istanza sia carente sotto il profilo documentale, si possono identificare: la incompletezza e la irregolarità degli elementi e dei documenti di partecipazione necessari di cui al punto precedente. In tal caso l'operatore attiva la procedura del soccorso istruttorio, assegnando il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della notifica perché siano integrate o regolarizzate le dichiarazioni o le documentazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Acquisita la documentazione entro i termini assegnati, l'operatore completa l'istruttoria, che potrà avere come risultato l'ammissibilità o la non ammissibilità dell'istanza. Nel caso di non ammissibilità dovrà essere applicato l'art. 10 bis della legge 241/90 e art. 11 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i..

Nel caso non venga prodotta dall'interessato la documentazione richiesta nei termini stabiliti, il dirigente determinerà la non ammissibilità attivando comunque le procedure di cui al suddetto art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Del mancato accoglimento di eventuali osservazioni dovrà essere data ragione nel provvedimento finale.

Tale provvedimento sarà emanato successivamente all'esame di eventuali osservazioni ed assumerà la forma di provvedimento conclusivo di approvazione dell'elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse, con evidenza delle cause di esclusione, a cui gli interessati potranno proporre ricorso nelle forme consentite.

A tal proposito si richiama la disposizione, già impartita, circa l'opportunità che eventuali ricorsi straordinari al Presidente della Regione avverso esclusioni di istanze, siano, a cura del dirigente del servizio interessato, trasposti in sede giurisdizionale, a norma dell'art. 48 c.p.a., ricordando che la trasposizione può essere richiesta entro 60 giorni dalla notifica del ricorso.

Si raccomanda, in ultimo, sia nelle richieste di integrazione che nei provvedimenti di approvazione degli elenchi e nelle comunicazioni, laddove si comunica il mancato accoglimento, di citare sempre gli articoli del bando cui si fa riferimento.

Le presenti direttive, emanate al fine di determinare un comportamento univoco da parte di tutti gli uffici del dipartimento impegnati nella gestione della spesa comunitaria, devono intendersi quale modifica di tutte le disposizioni precedentemente impartite in contrasto con quanto nella presente indicato.

F.to

**IL DIRIGENTE GENERALE**

Greco